



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 9 del 06/12/2023 – 26/01/2024 Camera di Consiglio del 06/12/2023
Massima 1:	Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Armonizzazione dei bilanci pubblici - Ripiano del disavanzo inerente al rendiconto del 2018 della Regione Siciliana, nel testo vigente <i>ratione temporis</i> - Possibile ripiano entro il limite dei dieci esercizi - Violazione del principio dell'obbligo di copertura della spesa e dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria di bilancio e dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea - Illegittimità costituzionale. Testo E' dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli articoli 81 e 97, primo comma, e 119, primo comma, della Costituzione – l'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli), nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8 (Modifiche all'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli), nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione Siciliana, nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Siciliana, per l'esercizio finanziario 2020. La disposizione censurata, nel testo vigente <i>ratione temporis</i>, rubricata «Ripiano del disavanzo derivante dagli effetti del riaccertamento straordinario», consentendo il ripiano delle quote di disavanzo non recuperate, relative al rendiconto 2018, entro il termine massimo di dieci anni (invece che nei consueti tre previsti dalla regola generale di cui all'art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011), permette di ampliare la capacità della regione di effettuare nuove spese, provocando un ulteriore squilibrio dei conti pregiudizievole per la finanza pubblica allargata, con conseguente necessità di ulteriori manovre finanziarie restrittive, violando in tal modo sia l'obbligo di provvedere alla copertura della spesa (previsto dall'art. 81, terzo comma, della Costituzione), sia il principio dell'equilibrio del bilancio, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea (di cui agli articoli 81 e 97, primo comma, e 119, primo comma, della Costituzione).



NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 7, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, nel testo vigente <i>ratione temporis</i>. Parametri costituzionali Artt. 81, primo e terzo comma, 97, primo comma, e 119, primo comma, della Costituzione. Altri parametri e norme interposte Art. 42, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Massima 2:	Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Norme della Regione Siciliana - Armonizzazione dei bilanci pubblici - Modifica del piano di rientro dal disavanzo pregresso già approvato - Conseguente dilatazione dei tempi di recupero del deficit e correlata riduzione dell'ammontare delle quote come originariamente determinate e accantonate e/o vincolate nel risultato di amministrazione - Lesione del principio dell'obbligo di copertura della spesa, dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio - Illegittimità costituzionale. Testo E' dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli articoli 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, della Costituzione – l'art. 4, comma 2, della legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2019, n. 30 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e per il triennio 2019/2021). La norma censurata, rubricata «Disavanzo finanziario al 31 dicembre 2018», prevede la modifica del piano di rientro dal disavanzo pregresso, già approvato con la legge della Regione Siciliana 30 settembre 2015, n. 21 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2015-2017. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2015 e al bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. Disposizioni varie), secondo una ripartizione in quote costanti su un arco temporale che varia da un minimo di dieci ad un massimo di trenta anni, in deroga ai consueti tre anni previsti dall'art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Il recupero del disavanzo in dieci annualità, invece che nelle consuete tre previste dalla regola generale di cui all'art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011, sarebbe stato subordinato dall'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, alla sottoscrizione di un accordo tra la Regione Siciliana e lo Stato per l'adozione di specifici impegni per l'effettivo rientro dal disavanzo; accordo che al momento dell'adozione della disposizione censurata non era tuttavia intervenuto. La previsione contenuta nella norma censurata si pone, dunque, in contrasto con la norma di attuazione dello statuto regionale e con la regola generale prevista per il recupero del disavanzo dall'art. 42 del decreto legislativo n. 118 del 2011, violando così gli artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo del principio dell'obbligo di copertura della spesa, dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio.



NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 4, comma 2, della legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2019, n. 30. Parametri costituzionali Artt. 81 e 97, primo comma, e 119, primo comma, della Costituzione. Altri parametri e norme interposte Art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; Art. 7, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158.
Massima 3:	Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Norme della Regione Siciliana - Armonizzazione dei bilanci pubblici - Variazioni retroattive sulle poste attive e passive del bilancio, già assoggettate a parificazione per l'esercizio antecedente, con conseguente scoperta <i>ex post</i> delle obbligazioni assunte in corso di esercizio di bilancio - Violazione dell'obbligo di copertura della spesa e dei principi di equilibrio e di continuità di bilancio - Illegittimità costituzionale. Testo E' dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli articoli 81, primo e quarto comma, 97, primo comma, e 119, primo comma della Costituzione, in relazione all'art. 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) – l'art. 110, commi 3, 6 e 9, della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale). La disposizione censurata rubricata «Abrogazioni e modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2020, n. 33, alla legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 ed alla legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1», avrebbe disposto (a esercizio finanziario ormai concluso), variazioni di bilancio, con effetti sostanziali sugli stanziamenti definitivi di spesa iscritti nel Conto del bilancio 2020 sottoposto al giudizio di parificazione, quantificando i relativi importi in base a quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019 e dall'art. 4, comma 2, della legge della Regione Siciliana n. 30 del 2019. La norma censurata, dunque, dispone variazioni retroattive sulle poste attive e passive del bilancio, già assoggettate a parificazione per l'esercizio antecedente, che lasciano <i>ex post</i> prive di copertura le obbligazioni assunte in corso di quell'esercizio, in contrasto con i principi di cui agli artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, della Costituzione. La disposizione regionale contrasta, altresì, con l'art. 51, del decreto legislativo n. 118 del 2011, norma interposta dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione con riguardo ai principi di annualità e di continuità del bilancio. La norma interposta stabilisce infatti che «[n]essuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce», fatte salve le eccezioni espressamente indicate al comma 6 della medesima disposizione. La norma regionale censurata è costituzionalmente illegittima per l'incidenza postuma che essa determina sulla situazione economico-finanziaria della Regione



	Siciliana relativamente a un esercizio ormai concluso, privando di certezza i termini di riferimento per la costruzione delle previsioni dei successivi bilanci e del loro equilibrio (sentenze n. 165 del 2023 e n. 89 del 2017).
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 110, commi 3, 6 e 9, della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9. Parametri costituzionali Artt. 81, primo e quarto comma, 97, primo comma, e 119, primo comma della Costituzione. Altri parametri e norme interposte Art. 51, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto

Firmato Avv. Bologna

